

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

InnovaPuglia
S.p.A

**STATUTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA**

Codice	Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs 231/2001
Documento	Statuto dell'Organismo di Vigilanza
Data emissione	28 Gennaio 2020
Approvato	Consiglio di Amministrazione (verbale n.5 del 28 Gennaio 2020)

Articolo 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. È istituito presso Innova Puglia S.p.A. (di seguito anche la “Società”) un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello”) adottato da Innova Puglia.
- 1.2. Il presente Statuto è predisposto da Innova Puglia al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Articolo 2: NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

- 2.1. L’Organismo è un organo collegiale composto da tre membri effettivi, esterni alla Società, uno dei quali con funzioni di Presidente. Il consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza e del suo Presidente.
- 2.2. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l’OdV, si avvale del supporto delle altre strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari. Ad ogni modo l’OdV, nei casi in cui debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all’interno e, comunque, qualora lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l’esecuzione di specifiche operazioni tecniche.
- 2.3. Ciascun componente dell’Organismo, nel rispetto del requisito dell’onorabilità ed al fine di evitare cause di ineleggibilità ed incompatibilità, non deve:
 - versare in stato di interdizione o inabilitazione;
 - essere stato dichiarato fallito;
 - aver riportato sentenza di condanna a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - aver riportato una sentenza di condanna, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
 - essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società,
 - essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate o delle società che la controllano;

- essere legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da un rapporto continuativo di consulenza;
- 2.4. L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Innova Puglia provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3: DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 L'Organismo di Vigilanza resta in carica per anni due. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può revocare il mandato ad uno o più soggetti nominati quali componenti dell' OdV.
- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
 - qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.3.
- 3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.
- 3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.
- 3.5 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.
- 3.6 Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata **revoca** del mandato conferito da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per **giusta causa**.
- A tale proposito, per **giusta causa** di revoca dovrà intendersi:
- ✓ l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
 - ✓ un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;

- ✓ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim o la nomina di un nuovo membro.

Articolo 4: REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico "Regolamento" che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

Articolo 5: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 5.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
- 5.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679 e con il D.Lgs. n. 101/2018.

Articolo 6: FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 6.1 L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:
- a. diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
 - b. vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
 - c. raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
 - d. vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;
 - e. suggerire al vertice aziendale aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
 - f. valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo di Vigilanza stesso. A tal proposito si rinvia al successivo art. 7.;
 - g. segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
 - h. attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;
 - i. individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
 - j. promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
 - k. verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
 - l. istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
 - m. effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;

- n. attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello;
 - o. attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
 - p. archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti.
- 6.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:
- a. emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'OdV (vedi il "Regolamento"). Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società e del presente Statuto;
 - b. accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - c. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
 - d. richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire al Consiglio di Amministrazione) .

Articolo 7 - REPORTING

- 7.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. A tal fine, comunica e relaziona su base continuativa al il Consiglio di Amministrazione. In particolare, trasmette, con periodicità semestrale al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta contenente i seguenti elementi:
- l'attività complessivamente svolta nel corso del semestre;

- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;

7.2 L'OdV dovrà, inoltre, riferire tempestivamente:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere da un dipendente/dirigente, dal Direttore Generale o da membri del Collegio Sindacale;
- al Collegio sindacale, eventuali violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione

affinché adottino gli opportuni provvedimenti.

Articolo 8: MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.